



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente

BOLOGNESI MAURO, Relatore

ASSANDRI PIETRO, Giudice

in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 706/2023 depositato il 20/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Società_1 Di Ricorrente_2 & C S.a.s - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 431/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 12/07/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B300307 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B300307 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300915 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300908 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente contenzioso trae origine dall'impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. TL302B300307/2022 per il 2016, relativo alla società di persone Società_1 Snc, nonché dalle riunite impugnazioni dei consequenziali atti di accertamento rivolti ai soci, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, con imputazione per trasparenza dei maggiori redditi di partecipazione.

L'Ufficio, a seguito di controllo della posizione fiscale della Società, aveva formulato i propri rilievi dopo avere analizzato quanto presente nelle proprie banche dati in relazione agli accrediti risultanti dai conti correnti societari, confrontati alle fatture annotate nei registri IVA.

All'esito di tale controllo l'Ufficio recuperava maggiori ricavi per un importo pari ad € 188.818,00.

I Giudici di prime cure respingevano tutte le eccezioni di legittimità (validità della sottoscrizione e della delega di firma) e nel merito confermavano quasi tutti i recuperi analiticamente individuati, tranne una movimentazione di € 28.000,00 avvenuta nei primi giorni di gennaio dell'anno in contestazione, che la Corte ha valutato essere riconducibile ad una posta relativa all'annualità precedente.

Società e Soci interponevano appello, senza tuttavia riformulare le contestazioni relative alla legittimità degli atti impugnati, relativamente alla sottoscrizione degli stessi, alla validità della delega di firma ed alla richiesta di scorporo dell'IVA dai maggiori imponibili, su cui, pertanto, si è formato definitivamente il giudicato.

Così eccepivano, argomentando:

- 1) La sentenza appellata è radicalmente ed insanabilmente nulla per irregolare costituzione del contraddittorio.
- 2) La sentenza di primo grado è meritevole di parziale riforma, in accoglimento dell'appello, con annullamento

per quanto all'IVA e, secondo una visione "europea" del regime sanzionatorio, per quanto alla totalità delle punitive sanzioni irrogate con gli accertamenti impugnati, non essendo stato il contraddittorio endoprocedimentale correttamente instaurato nei confronti della Società dei Soci compartecipi.

3) La sentenza appellata è meritevole di parziale riforma con annullamento degli atti impugnati da Società e Soci, in quanto illegittimi ed infondati, non avendo i Giudici di prime cure correttamente applicato i criteri di cui all'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 546/92 in tema regime dell'onere della prova e comunque per errata valutazione degli elementi di prova emersi in giudizio.

4) La sentenza impugnata merita di essere annullata, non avendo i Giudici di primo grado dichiarato l'illegittimità e l'infondatezza sostanziale del prodromico accertamento societario e dei conseguenti accertamenti reddituali in capo ai Soci compartecipi, in riferimento all'irrilevanza fiscale delle anticipazioni bancarie ("Anticipo RIBA"), erroneamente riprese a tassazione dall'Ente impositore per complessivi Euro 127.470,00.

5) In ultimo, si ritiene la sentenza di primo grado meritevole di riforma in senso favorevole agli Appellanti anche in relazione ai residuali accrediti ripresi a tassazione, già ragionevolmente compresi negli importi contabilizzati e dichiarati dalla Società, ed iniquamente tassati una seconda volta ad effetto degli accertamenti di cui ai fatti di causa.

Pertanto concludevano chiedendo:

"In via pregiudiziale, che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria dichiari la nullità insanabile della sentenza appellata, con rimessione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

In via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, che Codesta Onorevole Corte dichiari infondati, nulli e/o inefficaci o in ogni caso revochi sia l'avviso di accertamento societario sia, in dipendenza,, entrambi gli avvisi di accertamento emessi per trasparenza ai fini dell'imposizione personale nei confronti dei Soci compartecipi Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nonché ogni altro atto agli stessi prodromico, connesso e conseguente e, per l'effetto, dichiari non dovuti tributi, sanzioni ed interessi, con condanna dell'Amministrazione Finanziaria alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di rivalutazione monetaria e di interessi di legge, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, equitativamente determinate.

In via subordinata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento e/o la disapplicazione di tutte le sanzioni irrogate a Società e Soci".

Si costituiva nel presente grado di giudizio l'Agenzia resistente, la quale così concludeva:

"CHIEDE

a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:

1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, con conferma degli atti impositivi come da statuizione di I grado".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto d'appello Parte Contribuente ha preliminarmente eccepito la non regolare costituzione del contraddittorio del giudizio di primo grado, da cui deriverebbe l'asserita nullità della sentenza emessa. Ciò in quanto, pur dovendosi trattare l'udienza in camera di consiglio, senza la presenza delle Parti, non essendovi stata alcuna istanza di trattazione in pubblica udienza, risulterebbe dal verbale dell'udienza che "era presente la dott.ssa Nominativo_3 per l'Agenzia DP".

L'eccezione non può trovare accoglimento, in quanto la Corte di cassazione, con Ordinanza n. 19579 del 24/07/2018 ha stabilito che:

"In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia".

Dal verbale dell'udienza in questione non appare alcun intervento difensivo svolto dalla funzionaria dell'Ufficio e conseguentemente, non v'è nullità alcuna.

Ed ancora gli appellanti rilevano, quantomeno ai fini IVA, la carenza di contraddittorio nei confronti dei Soci per essere stato attivato nei confronti della sola Società. Anche tale assunto non può trovare accoglimento in quanto il contraddittorio v'è stato compiutamente nei confronti della Società e, per essa, nei confronti di chi la rappresenta.

Venendo ora al merito della controversia, osserva il Collegio che dall'attività istruttoria svolta dall'Ufficio sono risultati movimenti in entrata sui conti correnti di importi incoerenti rispetto all'ammontare dei ricavi e/o del volume d'affari.

Parte Contribuente giustifica tale discrasia sulla base delle anticipazioni bancarie ricevute per i cd. Ri.Ba.

Tuttavia dalla documentazione versata in atti, ciò non trova riscontro ai fini della neutralità fiscale di tali movimentazioni bancarie.

Va pertanto confermato l'atto impositivo originariamente impugnato.

La soccombenza impone la condanna alle spese che vengono liquidate, per l'intero giudizio, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55, e ss. integrazioni e modificazioni, con le riduzioni di legge.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello e condanna i Contribuenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese liquidate in euro 1.950,00 in favore dell'Agenzia costituita.

Così deciso in Genova in data 20 gennaio 2025.

Il Relatore

Mauro Bolognesi

Il Presidente

Alberto Vincenzo Cardino